

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MIRONE	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 12/03/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 30.08.2019, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio chiede la restituzione della somma di € 1.926,17 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 23.12.2012 ed estinto anticipatamente nel 2015, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 36.600,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 305,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data di estinzione.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: le "Commissioni Rete Distributiva" sub lettera D, sono retrocedibili sulla base del criterio indicato nel "Piano di rimborso" sottoscritto dalla ricorrente e non in base al criterio proporzionale; le spese di istruttoria sono state rimborsate sulla base del criterio proporzionale, unitamente a quanto dovuto a titolo di "salto rata", oltre interessi e contributo al procedimento ABF; gli oneri assicurativi sono stati rimborsati dalla compagnia assicurativa (per una somma, peraltro, eccedente il dovuto) in base al metodo attuariale previsto in contratto; le spese di assistenza professionale non sono dovute, come da orientamento condiviso dei Collegi.

In conclusione, l'intermediario chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.



Con memoria di replica del 04.11.2019 parte ricorrente sostiene l'opacità della clausola relativa alle "Commissioni rete distributiva" e la conseguente retrocedibilità della stessa in base al criterio proporzionale.

Parte resistente, con ulteriore memoria di replica, insiste nelle proprie difese.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

1) "spese di istruttoria", di cui alla lett. C delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 173,26;

2) "commissione rete distributiva (40%)", di cui alla lett. D delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 563,66.

Il Collegio evidenzia che l'intermediario ha già rimborsato al ricorrente un importo pari a € 270,00 a titolo di spese di istruttoria, calcolato sulla base del pro-rata. Il Collegio ritiene di portare in compensazione la differenza tra quanto retrocesso dall'intermediario e quanto dovuto secondo il criterio della curva degli interessi.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L'intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l'importo di € 217,18 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario.

Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, si rileva che il contratto prevede che, in caso di estinzione anticipata, la retrocessione sia effettuata in base al menzionato "Piano di rimborso" allegato al contratto. L'intermediario produce altresì i fogli informativi relativi ad entrambe le coperture assicurative (con gli inerenti moduli di adesione debitamente sottoscritti dalla ricorrente), ove è esplicitato il criterio di restituzione della quota non goduta dei premi in caso di estinzione anticipata.

In merito a tale tipologia di contratto si evidenzia che il Collegio di Palermo, in applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nell'ambito della decisione n. 10003/16



ha avuto modo di chiarire, in molteplici occasioni, che: le previsioni di cui al piano annuale di rimborso sono applicabili qualora lo stesso sia sottoscritto dal ricorrente o da questo prodotto in atti; il rimborso dei diversi oneri deve corrispondere a quanto previsto dal piano con riferimento alla rata di estinzione. Nel caso che ci occupa, in particolare, si rileva che il piano annuale di rimborso risulta sottoscritto da parte ricorrente.

Dalla documentazione versata in atti si evince che la componente recurring delle commissioni di distribuzione è stata rimborsata al ricorrente secondo i criteri di cui al “piano annuale” di rimborso.

Il Collegio rileva che a fronte di una estinzione avvenuta alla rata n. 48, l'abbuono di cui al conteggio estintivo, pari ad € 845,54, corrisponde alla somma rimborsabile, secondo il summenzionato piano di rimborso, in coincidenza della rata n. 49; residuerebbe, pertanto, da rimborsare l'importo di € 22,35 pari alla differenza tra quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo e quanto dovuto secondo il “piano annuale” in corrispondenza della rata n. 48.

Al riguardo si rappresenta tuttavia che, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, la differenza tra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso può essere riconosciuta dal Collegio ABF solo se espressamente richiesta dal ricorrente.

Nel caso di specie il ricorrente non ha espressamente richiesto quanto previsto nel piano di rimborso; tuttavia, l'intermediario afferma di aver provveduto al rimborso di tale differenza successivamente alla presentazione del ricorso e, a sostegno di ciò, produce scansione del relativo assegno.

Per ciò che attiene agli oneri assicurativi, si segnala che gli importi corrispondenti in coincidenza di entrambe le menzionate rate sono inferiori rispetto alla somma rimborsata dalle compagnie assicurative. Pertanto sembrerebbe che nulla sia ulteriormente dovuto al ricorrente a titolo di rimborso.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che l'intermediario afferma di aver provveduto al rimborso inter alia anche dell'importo di € 20,00 corrisposto dal ricorrente per la presentazione del ricorso, nonché degli interessi legali decorrenti dal reclamo, per un totale di € 21,54; a sostegno di ciò, produce scansione dell'assegno inviato al ricorrente. Tale circostanza non è contestata dal ricorrente in sede di repliche.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 466,92, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 466,92, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
AURELIO MIRONE